REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione generale

Servizio Tecnico

Fornitura di radiocollari e servizi per il controllo mediante telemetria di esemplari di Cervus elaphus corsicanus nelle azioni di reintroduzione in Sardegna e Corsica - CIG 555711545E Progetto life 11/NAT/IT/00210 "conservation of red deer Cervus elaphus corsicanus in sardinia and corse" - CUP I92D12000100006

DETERMINA DI INDIZIONE N. 2 DEL 16/01/2014

Progetto della fornitura ai sensi dell'art. 279 DPR n. 207/2010

Parte I

1 - Relazione tecnico illustrativa

Uno dei principali compiti istituzionali dell'Ente definiti nella Legge Regionale del 9 giugno 1999, n. 24 risulta essere quello di " *amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai comuni e da altri enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione ed operando, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale.*

L'Ente Foreste, gestisce circa 230.000 ettari di territorio regionale (tra cui il 60% della Rete Ecologica Regionale).

In ambito faunistico, l'attività svolta dall'Ente Foreste della Sardegna prevede l'allevamento, la reintroduzione, la cura e il ricovero di animali selvatici.

L'Ente Foreste aderisce al Countdown 2010. L'iniziativa, promossa dall'IUCN che si pone *l'obiettivo di "raggiungere una riduzione significativa della perdita di biodiversità entro il 2010 a livello globale, nazionale e regionale"* e tra gli impegni assunti dall'Ente Foreste nell'ambito dell'iniziativa del Countdown 2010 vi è quello di contribuire alla sfida del rallentamento della perdità di biodiversità programmando e gestendo, direttamente o in sinergia con altre istituzioni, attività di reintroduzione e ripopolamento di specie localmente estinte o minacciate d'estinzione, ed in particolare di Cervus elaphus ssp. corsicanus-Cervo

In tale contesto, in parternariato con la Provincia del Medio Campidano (capofila), la Provincia dell'Ogliastra, Il Parco Naturale Regionale Corso e l'ISPRA è stato elaborato il progetto LIFE 11/NAT/IT/00210 "Conservation of Red Deer *Cervus elaphus corsicanus* in Sardinia and Corse" approvato con Deliberazione del C.d.A. dell'Ente Foreste n. 144 del 19.11.2012 che è stato accolto e finanziato dalla comunità europea. Il progetto è finalizzato alla conservazione e miglioramento di una sottospecie individuata dalla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, quale è il *Cervus*

elaphus corsicanus attraverso diverse azioni tra cui quella di reintroduzione di esemplari nel territorio sia sardo che corso dove questi esemplari presenti in passato si sono successivamente estinti.

Tra le azioni in progetto è prevista un azione comune (C.2) tra i partner Ente Foreste della Sardegna e il Parco Naturale Regionale Corso consistente nella marcatura mediante radiocollare dei cervi utilizzati per la creazione di nuove popolazioni stabili nella Provincia dell'Ogliastra e nell'Isola della Corsica e per tale azione e per far ciò, conformemente a quanto previsto dal progetto, si rende necessario l'acquisto, sia da parte dell'Ente Foreste della Sardegna che del Parco Naturale Regionale Corso sia dei radiocollari e relativi ricevitori, sia dei servizi di trasmissione/ricezione dati per eseguire i rilievi di telemetria dei cervi da monitorare sopravvivenza, dispersione e uso dell'habitat.

Nel valutare opportuno procedere in maniera congiunta all'acquisto di quanto occorrente ad entrambi, l'Ente Foreste della Sardegna ed il Parco Naturale Regionale Corso hanno sottoscritto in data 25/09/2013 l'accordo di programma che stabilisce che sarà l'Ente Foreste della Sardegna ad espletare le procedure di scelta del contraente.

Poiché la procedura aperta sotto soglia comunitaria indetta con determinazione n. 186 del 05.11.2013 è andata deserta per assoluta mancanza di offerte pervenute, si procederà con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. a D.Lgs. n. 163/2006. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2 - Informazioni ai sensi dell'art. 26 comma 2 lett. b D.Lgs. n. 81/2008

Ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/08 l'obbligo di elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) non si applica in quanto:

1) Non applicabile alle mere forniture di materiali e attrezzature quale quella del presente appalto;
2) Non applicabile ai servizi in hosting e pertanto a servizi in cui l'appaltatore non opera con proprio personale e/o sue dotazioni presso sedi di lavoro dovè è presente e opera il personale della stazione appaltante.

Istruzioni dettagliate relative alla sicurezza nei luoghi di consegna verranno fornite alla ditta appaltatrice nel contratto.

3 - Oneri complessivi

L'onere complessivo dell'appalto risulta essere pari ad euro 98.360,66 oltre IVA da applicare secondo aliquota stabilita conformemente alla normativa italiana che graveranno per il 50 % sulla U.P.B. S04.01.009 Capitolo SC sc 04.0051 dello stato di previsione della spesa di bilancio 2013 dell'Ente Foreste della Sardegna e per la restante parte sui fondi del progetto life a disposizione del Parco Naturale Regionale della Corsica .

L'acquisto è da intendersi in unico lotto.

Non ci sono oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso.

4 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Capitolato tecnico)

Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale contiene l'esatta descrizione della fornitura e dei servizi oggetto dell'appalto e delle loro caratteristiche minime richieste, pena l'esclusione.

Gli articoli ed i servizi offerti dovranno pertanto, a pena di esclusione, corrispondere a quanto prescritto in misura minima nel presente capitolato tecnico, e ciò per quantità, dimensioni, forma e ogni altra caratteristica e requisito espressamente richiamati.

Descrizione della fornitura e dei servizi:

a) n° 60 Collari GPS con le seguenti caratteristiche:

1) Collari GPS che consentano di scaricare i dati sia via satellite con sistema "Iridium" sia via collegamento radio UHF con l'uso di ricevitori portatili.
2) Sistema di trasmissione VHF per la localizzazione manuale degli animali in caso di cattiva copertura satellitare.
3) Segnalatore di mortalità.
4) Drop off attivabile a distanza per lo sganciamento del collare.
5) Peso del collare non superiore a 800 grammi.
6) Circonferenza dei collari regolabile e compresa tra 40 e 80 cm, ovvero, in caso di regolazione su range inferiore la fornitura dovrà essere eseguita con il 60 % dei collari regolabili tra i 40 e 60 cm ed il restante 40% dei collari regolabili tra i 60 e 80 cm
7) Batterie sostituibili e/o ricaricabili con durata di almeno 2 anni.

Le radiolocalizzazioni GPS (fixes) devono essere programmabili.

b) n° 2 ricevitori UHF portatili per scaricare manualmente i dati memorizzati nel collare. La frequenza UHF deve essere specificata.

c) n° 4 ricevitori VHF con antenna esterna per localizzare manualmente gli animali. La frequenza VHF deve essere specificata.

d) n° 2 software per gestire e programmare i collari e, possibilmente, per stimare la durata residua delle batterie.

e) n° 4 antenne direzionali per ricevitori VHF;

f) n° 8 cavi per antenna direzionale.

Costituiscono altresi oggetto dell'appalto i servizi di funzionamento e rilevamento dei radio collari. Nell'offerta economica dovranno pertanto essere dichiarati i canoni di funzionamento e le spese di scaricamento del dato di rilevamento della posizione.

Parte II

SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 1

Forma del contratto

l contratto è stipulato singolarmente da ognuna delle due amministrazioni appaltatrici, Ente Foreste della Sardegna e Parco Naturale Regionale Corso, ognuno per la parte di sua competenza corrispondente al 50 % dell'intero appalto.

L'Ente Foreste della Sardegna stipulerà il contratto nella forma della scrittura privata da registrare in caso d'uso ovvero mendiante lettera d'ordine secondo Il contratto l'uso del commercio. Le spese di bollo sono ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 2

Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L'importo della garanzia è ridotto del 50 % per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti.

La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia per l'esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità.

Art. 3

Direttore dell'esecuzione

L'Ente verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.

L'esecutore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali sulla base delle direttive ed istruzioni impartite dal direttore dell'esecuzione.

Art. 4

Termini e luoghi della consegna

Le consegne delle attrezzature dovranno essere eseguite entro 45 giorni dalla data di ricezione del contratto per quanto attiene ai seguenti articoli:

a) n° 30 Collari GPS

b) n° 2 ricevitori UHF portatili

c) n° 4 ricevitori VHF con antenna esterna

d) n° 2 software per gestire e programmare i collari

e) n° 4 antenne direzionali per ricevitori VHF;

f) n° 8 cavi per antenna direzionale.

La restante parte del materiale in acquisto (30 radiocollari) dovrà essere consegnata 365 giorni dopo la prima consegna;

Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 7 del presente atto.

La consegna delle forniture dovra essere eseguita a cura e spese dell'appaltatore presso gli uffici dell'Ente Foreste della Sardegna, in viale Luigi Merello n. 86 a Cagliari (Sardegna- Italia)

L'impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall'Ente.

L'evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all'Ente entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l'impresa è soggetta alle penalità previste dall'art. 7 per gli eventuali ritardi sull'esecuzione della fornitura. Le istanze delle imprese tese ad ottenere lo slittamento del termine di esecuzione contrattuale, non giustificate da cause di forza maggiore, non verranno prese in considerazione.

Relativamente ai collari si precisa che gli stessi dovranno pervenire attivati e pronti per il loro utilizzo.

Art. 5

Modalità delle consegne

Il documento di trasporto dovrà indicare oltre alla merce consegnata gli estremi del ordine al quale la fornitura si riferisce nonché i contenuti e le dichiarazioni previste dalla normativa vigente.

Le spese di imballaggio, sono a carico dell'appaltatore. Gli imballaggi oltrechè rispondere alle norme in vigore a secondo della natura dei beni da consegnare devono garantire il loro agevole carico e trasporto evitando deterioramenti in tali fasi.

Ai sensi dell'art. 4 della L. 136/2010, la bolla di consegna dei materiali deve essere integrata anche del numero di targa e del nominativo del proprietario degli automezzi.
La stazione appaltante pertanto, tramite dipendenti incaricati, verificherà all'atto di consegna la completezza delle bolle anche riguardo ai dati sopra esposti.

Art. 6

Tutela dei lavoratori

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, nonché in generale tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, di igiene e sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 7

Penalità nell'esecuzione

L'appaltatore, ferma l'eventuale responsabilità penale e salvo il risarcimento dell'ulteriore danno, è soggetta a penalità quando:

- effettua in ritardo la consegna della fornitura: 1 ‰ dell'importo dei materiali non consegnati per ogni giorno di ritardo;
- effettua in ritardo il ritiro di prodotti rifiutati in sede di verifica della regolare esecuzione: 1 ‰ dell'importo dei materiali rifiutati per ogni giorno di ritardo;
- effettua in ritardo il ritiro di prodotti che hanno manifestato difetti dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati durante il periodo di garanzia: 1 ‰ dell'importo dei materiali difettosi per ogni giorno di ritardo;
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: 2% dell'importo delle forniture non conformi;

Nel comunicare l'eventuale difformità, il direttore dell'esecuzione inviterà, per iscritto, il fornitore ad adeguare la propria prestazione assegnando all'uopo un termine congruo.
L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dall'ordine di fornitura a cui essi si riferiscono. L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'Impresa dipendenti da altri ordini di fornitura.
Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva.
Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ente.
L'eventuale ritardo per periodi superiori al 50% del termine contrattualmente previsto è considerato grave inadempienza e come tale contestato. Successivamente a tre contestazioni per gravi inadempienze, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

Art. 8

Verifica e attestazione di regolare esecuzione

La verifica e attestazione di regolare esecuzione è effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto e confermata dal R.U.P.

Il direttore dell'esecuzione procederà a verificare la regolare esecuzione della fornitura, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e secondo le modalità previste dal presente atto.

I controlli verranno effettuati presso i magazzini dell'Ente dove viene depositata la merce entro 20 giorni dalla stessa data di consegna.

In via di eccezione, l'Ente, su proposta del direttore dell'esecuzione, può accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

L'attestazione di regolare esecuzione e' emessa entro 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene gli estremi del contratto, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione e le date di effettiva esecuzione delle prestazioni, l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, la certificazione di regolare esecuzione.

Salvo diversa indicazione contrattuale, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa gli articoli ritenuti non collaudabili entro 5 giorni dalla data della lettera di notifica, ove l'impresa non abbia presenziato alla verifica.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

PARTE III

Art. 9

Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa

L'impresa garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di garanzia previsto per legge, o comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di effettiva consegna.

L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.

A garanzia di tale obbligo, l'Ente può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Ente.

Art. 10

Obblighi di cui alla Legge 136/2010

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità' delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti/subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine l'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori e i liberi professionisti) per l'esecuzione del contratto d'appalto, mediante produzione dei contratti o dei relativi stralci contenenti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità' finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, determina altresì l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 11

Varianti in corso di esecuzione

Sono ammesse variazioni al contratto nei casi previsti dall'art. 311 del DPR n. 207/2010.

Art. 12

Liquidazione e pagamento dei corrispettivi

Le fatture relative ai corrispettivi dovuti dovranno essere presentate distintamente per ogni singola Amministrazione appaltatrice conformemente alla normativa di riferimento. Gli esatti indirizzi e intestazioni delle fatture saranno comunicati in sede di contratto.

Il canone di funzionamento mensile di ogni singolo radio collare decorre dalla data di consegna e la fatturazione dovra essere trimestrale e comprendente le spese di scaricamento dati effettuate nel periodo di riferimento.

I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati dall'Amministrazione in favore del fornitore entro 30 giorni dal ricevimento della fattura se successiva all'emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero entro trenta giorni dalla data di emissione dell'Attestazione di regolare esecuzione qualora l'Ente riceva la fattura in epoca antecedente a tale data.

Il pagamento è subordinato all'esito positivo della verifica da parte dell'Ente della regolarità contributiva dell'impresa. Si procederà, in caso contrario, ai sensi dell'art. 4 comma 2 DPR n. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 DPR 207/2010 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

In sede di liquidazione finale, previa approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, si procederà altrèsì allo svincolo delle ritenute dello 0,50 %.

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell' esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

Art. 13

(Foro competente)

Per ogni controversia sarà competente unicamente il foro di Cagliari, con esclusione della possibilità di deferimento ad arbitri.

Il Responsabile del Procedimento

Paolo Murgia

Il Direttore del Servizio

Antonio Casula